

La Santa Sede e la difesa del diritto alla libertà religiosa da Pio XI a Francesco

S.E. Mons. Paul R. Gallagher

Milano 30 marzo 2017

Chiarissimi Professori, Distinti Signore e Signori,

Ho accolto con piacere l'invito rivoltomi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, ad offrire alcune riflessioni come Prolusione all'odierno Convegno Internazionale, che si colloca ad ottant'anni esatti dalla pubblicazione dell'Enciclica "Firmissimam Constantiam" di Pio XI, e che intende approfondire il tema della libertà religiosa nell'attuale contesto. Ringrazio cordialmente la Professoressa Maria Bocci, il Dipartimento di Storia dell'Economia, della Società e di Scienze del Territorio, e le altre Autorità accademiche presenti. In particolare, desidero esprimere vivo compiacimento che tale importante iniziativa possa avvenire in collaborazione con la "Univerisdad Panamericana", così da arricchire ulteriormente lo studio e le prospettive di un tema globale di assoluto rilievo.

1. Per comprendere adeguatamente l'attuale approccio della Santa Sede alla questione della libertà religiosa nel contesto internazionale, appare necessario prendere in considerazione un certo lasso di tempo, per valutarne la portata sul piano teologico, storico e del diritto. In epoca moderna, la rottura dell'unità confessionale del continente europeo, dovuta alla nascita e all'affermazione di comunità riformate a carattere per lo più nazionale ha originato tutta una serie di esperienze politiche e religiose, che – come ben sappiamo – si sono spesso contraddistinte per reciproca intolleranza.

Pertanto, sul piano della libertà religiosa debbono essere considerate più questioni: da quelle teologiche a quelle della visione dello Stato e del rapporto Chiesa-Stato, da quelle relative alle relazioni inter-confessionali ed inter-religiose, fino a quelle inerenti il confronto con le diverse visioni etiche. Com'è ben noto a tutti, lo Stato confessionale si è affermato per secoli, sin dal tempo dell'imperatore Teodosio, ma la sua permanenza storica, che venne per lo più interpretata come provvidenziale, non lo ha reso un modello assoluto. Infatti, né la Rivelazione né la cosiddetta legge naturale forniscono indicazioni concrete su come debba essere organizzato lo Stato, né possono determinarne la configurazione istituzionale concreta.

Storicamente, lo Stato inteso in senso non confessionale, e privo di forti lacerazioni nel rapporto Chiesa-Stato, si intravede solo in Nord America verso la seconda metà del XVIII secolo, ma all'epoca non influisce significativamente sull'Europa e sulla Chiesa cattolica, che dalla Rivoluzione francese e dalle successive esperienze politiche ricevono nuove sollecitazioni, segnate da profonde contraddizioni, che pongono tuttavia, in modo nuovo, all'attenzione generale il tema della tolleranza religiosa. Non a caso, sarà proprio la Repubblica francese napoleonica il primo Stato non confessionale a sottoscrivere un Concordato con la Santa Sede, il 15 luglio 1801.

Per quanto riguarda propriamente la coscienza della Chiesa circa il problema della "libertà religiosa", la consolidata esperienza dello Stato confessionale nella persona del Sovrano cattolico, secondo il principio del "*cuius regio eius et religio*" (Pace di Augusta del 1555) non rendeva al momento auspicabili altri assetti: uno Stato 'neutrale' era una novità

difficilmente immaginabile, anche perché mancava ancora nella comprensione generale la piena distinzione tra Stato e società. Anche a causa di ciò, nel corso del XIX secolo, emerge ancora una forte oscillazione circa l'uso del termine 'diritti' e tale incertezza avrà come conseguenza le note condanne di Gregorio XVI, con la *Mirari Vos* del 1832¹, e di Pio IX, con il *Sillabo* del 1864².

In sintesi, di fronte alla sfida del liberalismo, gli interventi pontifici del XIX secolo condannano alcune espressioni storiche della libertà, ma sempre in maniera aggettivata (ad esempio «la smodata libertà d'opinare», o «una totale libertà»), cioè mai viene condannata la libertà in quanto tale, come principio fondamentale. Piuttosto, le condanne dell'epoca sono relative a declinazioni specifiche dell'esperienza della libertà ed intendono rispondere ad esigenze storiche particolari. Al riguardo, richiamando l'Allocuzione di Benedetto XVI alla Curia romana del 22 dicembre 2005, potremmo dire che a situazioni contingenti si diedero risposte contingenti. Non a caso in un passaggio di quel testo il Papa fa un chiaro riferimento all'epoca liberale: «le decisioni della Chiesa riguardanti cose contingenti – per esempio, certe forme concrete di liberalismo o di interpretazione liberale della Bibbia – dovevano necessariamente essere esse stesse contingenti, appunto perché riferite a una determinata realtà in se stessa mutevole»³.

In quel XIX secolo la questione in gioco per la Chiesa era quella della verità, di fronte alla quale la modernità sembrava porsi in maniera indifferente. In altri termini, la questione della verità soggiace alla questione della libertà religiosa. Risulta così evidente che il concetto cattolico di libertà non collima affatto con quello liberale. Infatti, non a caso nel primo Concistoro di Leone XIII viene creato Cardinale il teologo e filosofo John Henry Newman, che si oppose già da anglicano alla società liberale: lotta al liberalismo quale principio antidogmatico⁴. Si tratta di impostazione filosofica e teologica, in cui l'errore non è ammissibile, dove non è concepibile una equiparazione tra verità ed errore.

Allo stesso tempo, proprio a partire da Leone XIII, emerge un Magistero “pastorale” proteso a ricomporre la distanza fra il patrimonio cristiano e le altre visioni del mondo. Di fronte alle libertà individuali sorte dalla rivoluzione francese del 1789, ma incapaci di dare risposta allo sfruttamento e alla miseria degli operai, la Chiesa chiede con l'enciclica *Rerum Novarum* (1891) un'integrazione dei diritti sociali ai diritti civili e a quelli politici. Ad una visione individualista di impostazione liberale, la Chiesa propone una via solidale. All'approccio individualista, che a suo tempo, aveva abolito in Francia le corporazioni ed impedito i sindacati, la Sede Apostolica risponde indicando esperienze comunitarie e associative.

2. Da questo retroterra prende avvio l'azione della Santa Sede nel Novecento, tra una ricerca di affermazione della *libertas Ecclesiae* da ogni ingerenza degli Stati (si pensi all'abolizione del veto d'esclusione ai conclavi durante il pontificato di Pio X) e una sollecitudine pastorale verso uomini e donne di altre tradizioni religiose (come l'attenzione di Benedetto XV verso gli armeni, solo in parte cattolici).

¹ Gregorio XVI, enciclica *Mirari vos*, 15 Agosto 1832, in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. II, EDB, Bologna 1998², pp. 26-53.

² *Syllabus*, in *Enchiridion di tutte le encicliche*, vol. II, pp. 520-545. Il documento cita precedenti atti di Pio IX, quali lettere apostoliche (*Ad apostolicae* del 22 agosto 1851 e *Cum catholica Ecclesia* del 26 marzo 1860) ed allocuzioni (*Quibus quantisque* del 20 aprile 1849, *Si semper antea* del 20 maggio 1850, *Novos* del 28 settembre 1860, *Iamdudum* del 18 marzo 1861, e *Maxima quidem* del 9 giugno 1862).

³ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia romana*, 22 dicembre 2005, «Acta Apostolicae Sedis», n. 98, 2006, pp. 40-53.

⁴ N. Sykes, *La vita religiosa e i rapporti fra stato e chiesa*, in *Storia del Mondo Moderno*, vol. X, *Il culmine della potenza europea (1830-1870)*, a cura di J. P. T. Bury, Milano 1970, pp. 101-104.

Per questo, il Novecento vede nel pontificato di Pio XI un passaggio fondamentale⁵. L'esperienza dolorosa dei totalitarismi contribuisce alla valorizzazione della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. Al riguardo, basta guardare all'ultimo scorcio del ministero petrino di Papa Ratti, nell'anno 1937, quando nello spazio di soli dieci giorni vengono pubblicate tre encicliche: una sulla situazione della Chiesa in Germania, la *Mit brennender Sorge*⁶, una sul comunismo ateo, la *Divini Redemptoris*⁷, e l'ultima sulla situazione della Chiesa in Messico, teatro tra gli anni Dieci e Trenta del Secolo di terribili persecuzioni anticlericali, la *Firmissimam constantiam*⁸. Si tratta di una precisa risposta a sollecitazioni socio-politiche, filosofiche e ideologiche, caratterizzate da una forte ostilità verso il cattolicesimo. Ostilità che ha spinto la Chiesa ad affermare la propria libertà, che trova una reale garanzia solo nel diritto alla libertà religiosa per tutti gli individui e per tutti i gruppi confessionali.

Proprio la vicenda messicana offre, a partire dagli anni Dieci, interessanti spunti in merito. Già durante il Pontificato di Benedetto XV, infatti, la Santa Sede - attraverso l'azione diplomatica - si mostra particolarmente attiva nel sostenere le iniziative volte a garantire la libertà religiosa dei cattolici, talvolta richiamandosi esplicitamente al modello statunitense di separazione "amichevole" tra la Chiesa e lo Stato⁹.

Quando la persecuzione si fa più aspra, ovvero nel 1926, con l'*enforcement* della costituzione anticlericale del 1917, voluto dal presidente Plutarco Elías Calles, la coscienza della Santa Sede in proposito diviene ancora più chiara, anche se gli sforzi di Pio XI per giungere a una revisione del quadro legislativo messicano in materia religiosa non avranno gli esiti sperati. Il triennio 1926-1929 è drammaticamente segnato dalla guerra civile, la *guerra cristera* (o *Cristiada*), che vede migliaia di cattolici imbracciare le armi contro il governo laicista. In mezzo a tanta sofferenza la luce del Vangelo ha comunque trovato modo di risplendere, soprattutto per la testimonianza di fede di tante persone semplici. Desidero qui richiamare, in modo tutto speciale, la figura e il martirio del giovane José Sanchez del Rio, torturato e ucciso a soli 15 anni in odio della Fede, il 10 febbraio 1928, e canonizzato in Piazza San Pietro da Papa Francesco, il 16 ottobre 2016.

Durante gli anni drammatici della persecuzione messicana, però, si pone all'attenta valutazione del Pontefice e dei suoi Collaboratori il delicato e complesso problema della legittimità, o meno, di un conflitto armato alla luce della dottrina cattolica.

Sappiamo bene che sul tema si è molto dibattuto, non sempre in maniera disinteressata. Senza voler esaurire la difficile questione, oggi la maggior parte delle fonti sembrano indicare, con una certa sicurezza, che Pio XI, pur comprendendo le profonde ragioni dei combattenti *cristeros*, non abbia voluto "benedire" *tout court* il sollevamento armato, raccomandando piuttosto al clero e ai Vescovi di non cedere alla logica della rappresaglia.

L'atteggiamento del Pontefice si mostra in continuità con la dottrina tradizionale cattolica, che intende evitare, in ogni modo, l'azione armata perché la ribellione stessa diventerebbe origine di mali peggiori di quelli che si vorrebbero combattere. Alla luce di queste considerazioni, si può dire che il sostegno della Santa Sede alla mediazione politica tra il Governo e l'Episcopato, per favorire la ripresa del culto pubblico in Messico (la cui sospensione nel 1926 aveva indirettamente originato la rivolta *cristera*), si inserisca in questa

⁵ Cfr. Paolo Valvo, *Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929)*, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 485-489

⁶ Pio XI, enciclica *Mit brennender Sorge*, 14 marzo 1937, in *Enchiridion delle encicliche*, vol. V, *Pio XI (1922-1939)*, EDB, Bologna 1998², pp. 1074-1127.

⁷ Pio XI, enciclica *Divini Redemptoris*, 21 marzo 1937, in *Enchiridion delle encicliche*, vol. V, *Pio XI (1922-1939)*, EDB, Bologna 1998², pp. 1128-1205.

⁸ Pio XI, enciclica *Firmissimam constantiam*, 28 marzo 1937, in *Enchiridion delle encicliche*, vol. 5, EDB, Bologna 1997², pp. 1206-1233.

⁹ Cfr. Valvo, *Pio XI e la Cristiada*, pp. 72-74 e 91-93.

prospettiva lungimirante¹⁰. Al termine di quella stagione conflittuale, l'Enciclica messicana *Firmissimam constantiam* ha inteso affermare che i «fedeli hanno il diritto di trovare nella società civile possibilità di vivere in conformità ai dettami della loro coscienza».

Invece, nella *Mit brennender Sorge* (“Con Viva/Bruciante Preoccupazione”) Pio XI ricorda che vanno contro il diritto naturale quelle leggi che sopprimono o rendono difficile la professione e la pratica di fede dei credenti, soprattutto nella sua coniugazione pubblica. Per questo, pur tenendo in debito conto il fatto che, all'epoca, il principio di separazione tra lo Stato e la Chiesa non è ancora pienamente acquisito¹¹, tuttavia è possibile qui affermare che la messa in discussione della libertà della Chiesa sotto il Pontificato di Pio XI ha contribuito alla successiva formulazione di quello che noi oggi definiamo come il “diritto naturale alla libertà religiosa”. Non è un caso, sotto questo profilo, che proprio le due encicliche del 1937 figurino tra i riferimenti magisteriali della Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, all'interno della quale sono anche gli unici due documenti di Pio XI ad essere citati¹².

La prospettiva intravista da Papa Achille Ratti si rafforza durante il periodo bellico con Pio XII, quando nel radiomessaggio del 24 dicembre 1944, Egli indica nel regime democratico la forma di governo maggiormente «compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini». Infatti, nel regime democratico un diritto di alcuni non può non essere che un diritto per tutti. Pio XII nel dicembre 1953, parlando ai giuristi cattolici, non può non affermare la tolleranza civile riguardo all'errore morale e religioso «nell'interesse di un bene superiore e più vasto»¹³.

3. Con queste premesse vi sono le condizioni di un passaggio fondamentale del rapporto tra Chiesa cattolica e libertà religiosa. È il tempo del Concilio Vaticano II (1962-1965). Si tratta di un vero slancio per un nuovo incontro tra Chiesa e “mondo contemporaneo”. Infatti, si pone compiutamente la distinzione del piano metafisico-teologico da quello giuridico-politico. Solo nella distinzione si trova una via al dialogo fecondo e, a partire da esso, una prospettiva di convivenza più serena. Se in tutta l'epoca moderna la Chiesa si era battuta per i “diritti della verità”, ora desidera coniugarli compiutamente con i “diritti dell'uomo” e “della coscienza”. Non per questo la Chiesa dimentica o rinnega i diritti della verità, basti qui ricordare l'Enciclica *Veritatis splendor* di San Giovanni Paolo II, ma l'approccio indicato profeticamente dal Concilio ne determina prospettive assai nuove. Così, la Chiesa, “maestra in umanità”, come amava definirla San Giovanni XXIII, si rivolge alle coscienze: le interpella per parlare loro della verità. Ma questo può accadere soltanto in uno Stato che garantisce il diritto fondamentale della libertà di religione. Infatti, i diritti della coscienza sono legati ai diritti della religione. Si comprende sempre più chiaramente la distinzione tra Stato e società, apprendendo quest'ultima il luogo concreto della testimonianza della fede. Come poi dirà Papa Francesco: la Chiesa «chiede una sola cosa nell'ambito della società: la libertà di annunciare il Vangelo in modo integrale, anche quando va contro corrente, difendendo valori che ha ricevuto e ai quali deve restare fedele»¹⁴.

¹⁰ Sul tema si veda ancora Valvo, *Pio XI e la Cristiada*, *passim*.

¹¹ «Non ci indugiamo qui a ripetere quale gravissimo errore sia l'affermare lecita e buona la separazione [tra Chiesa e Stato] in se stessa, specialmente in una Nazione che nella quasi totalità è cattolica. La separazione, chi bene addentro la consideri, non è che una funesta conseguenza (come tante volte dichiarammo, specialmente nell'Enciclica *Quas primas*) del laicismo, ossia dell'apostasia dell'odierna società che pretende estraniarsi da Dio e quindi dalla Chiesa». Pio XI, *Dilectissima nobis*, 3 giugno 1933, in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. V, p. 943.

¹² Cfr. Valvo, *Pio XI e la Cristiada*, p. 489.

¹³ Pio XII, discorso ai Giuristi cattolici italiani, 6 dicembre 1953, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XV, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1954, pp. 477-492.

¹⁴ Francesco, *Discorso ai Presuli della Conferenza episcopale di Timor Est in visita “Ad limina*

Tale passaggio epocale trova il suo fulcro nella Dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* (1965), realizzatasi sotto la spinta del Beato Paolo VI. I Padri conciliari, partendo dalla constatazione che l'«unica vera religione» sussiste nella Chiesa cattolica, affrontano il tema della libertà religiosa, affermando che essa è un diritto intrinseco alla persona umana e alla sua dignità. Pertanto, «gli esseri umani devono restare immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata»¹⁵. E la Dichiarazione prosegue: «Inoltre [il Concilio] dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la Parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società».¹⁶

Nella stessa direzione va la Dichiarazione *Nostra Aetate* che biasima qualsiasi forma di discriminazione, anche per motivazioni religiose. Il documento sulla libertà religiosa risolve almeno due problemi con i quali la Chiesa si confrontava da quasi due secoli: il rapporto tra libertà e verità, sul piano teologico e filosofico, e il rapporto tra Chiesa e Stato, sul piano politico ed ecclesiale. Se a livello teologico la Chiesa crede che sia possibile un unico percorso di salvezza, allo stesso tempo, ritiene che l'uomo debba compierlo liberamente. Se a livello filosofico e teologico non muta la critica all'indifferentismo, a livello di riflessione nella storia, cioè ad un livello giuridico e politico, la Chiesa ritiene che ogni singolo individuo debba essere messo, ovunque ed in ogni tempo, nelle condizioni di compiere un proprio percorso di conoscenza dell'unico Dio per poterlo poi adorare.

Allo stesso tempo, nella Dichiarazione si ribadisce il fondamento teologico della nuova impostazione e così si afferma chiaramente che l'immunità dalla coercizione in materia religiosa ha origine e forza nella Rivelazione stessa. Così, per i Padri conciliari il diritto alla libertà deriva dal dovere di ricercare la verità, e questi due piani sono e rimangono inscindibili per la Chiesa cattolica.

Il contributo di Paolo VI alla Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa è stato determinante¹⁷. Sappiamo che il Papa è intervenuto personalmente nel processo di elaborazione e di redazione del testo, indirizzando il documento *Dignitatis humanae* verso una libertà religiosa intesa come diritto civile della persona umana, un diritto che l'individuo ed i gruppi devono avere di fronte allo Stato. Pertanto, la libertà religiosa è espressione compiuta del diritto naturale della persona umana¹⁸.

In tal modo, il rinnovato impegno della Sede Apostolica a favore delle libertà fondamentali, e di quella religiosa in particolare, trova sviluppo concreto nel peculiare contributo della Santa Sede al successo dei lavori della Conferenza di Helsinki (1975)¹⁹, ove nei principi che devono regolare i rapporti tra gli Stati partecipanti, si afferma il rispetto delle libertà fondamentali, tra cui quella di religione, fondate sulla dignità inerente alla persona umana.

Apostolorum», 17 marzo 2014, in «L'Osservatore Romano», 17-18 marzo 2014.

¹⁵ Concilio Ecumenico Vaticano II, Dichiarazione «*Dignitatis humanae*», N. 2.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. Philippe Chenaux, *Paolo VI e la libertà religiosa*, in «Anuario de historia de la Iglesia», 25 (2016), 193-207.

¹⁸ Cfr. Silvia Scatena, *La fatica della libertà. L'elaborazione della dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla libertà religiosa del Vaticano II*, Il Mulino, Bologna 2003, p. 573.

¹⁹ Cfr. Giovanni Barberini, *Pagine di storia contemporanea: la Santa Sede alla Conferenza di Helsinki*, Cantagalli, Siena, 2010.

4. Sarà proprio il Pontificato di Giovanni Paolo II a sviluppare e promuovere questa libertà, soprattutto in chiave anti-totalitaria, al fine di garantire la piena libertà alle chiese locali. Il diritto alla libertà religiosa diverrà uno degli assi portanti della diplomazia della Santa Sede, che dopo il 1989 sottolineerà con altrettanta forza il diritto al rispetto assoluto della vita umana, in modo tale che esso viene a sorreggere l'intero edificio dei diritti umani. Nella visione di San Giovanni Paolo II la libertà religiosa è la condizione irrinunciabile perché la Chiesa possa svolgere la sua missione a beneficio dell'intera umanità. Per questo, il richiamo alla libertà religiosa rimane una costante nel discorso internazionale della Santa Sede, soprattutto là dove non è garantita o dove è meno tutelata.

A Cuba, ad esempio, nel gennaio 1998, il Papa lo ricorda fin dal suo arrivo all'aeroporto dell'Avana: «Oggi, come sempre, la Chiesa a Cuba desidera poter disporre dello spazio necessario per continuare a servire tutti in conformità alla missione e agli insegnamenti di Gesù Cristo»²⁰. Alcuni giorni più tardi, nella piazza José Martí, definisce la libertà di coscienza «base e fondamento degli altri diritti umani»²¹. È interessante, al riguardo, il commento dell'allora Arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, il quale ripercorrendo i momenti salienti della visita di Papa Wojtyła a Cuba afferma che: «La Chiesa è sovrana (cattolica, universale) e la sua missione trascende i limiti fisici delle nazioni; pertanto, è suo dovere cercare uno spazio di libertà per insegnare, predicare e adorare. Allo stesso tempo, è necessario che nei rapporti Chiesa-Stato esista una totale e cordiale armonia, poiché l'uomo sviluppa la sua vita tanto nell'ambito ecclesiale quanto in quello civile. Ignorare uno dei due ambiti comporterebbe un'assurda contrapposizione. Non si deve dimenticare che il messaggio evangelico non è circoscritto unicamente alla sfera del culto e della pratica religiosa, ma è teso a illuminare tutto l'uomo, tutte le azioni umane e ciascuna di esse. La Chiesa compie sforzi costanti per comprendere ed essere partecipe della realtà dell'uomo in forma sempre più attiva».²²

Il diritto alla libertà religiosa non è mai compreso in maniera isolata, tanto è vero che Giovanni Paolo II, rivolgendosi al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, parla congiuntamente di «libertà di pensiero, di coscienza, di religione, d'espressione, di pluralismo politico e culturale»²³.

5. Il successivo Magistero di Benedetto XVI ha ulteriormente insistito su una visione dei diritti in chiave universalistica, contro ogni forma di riduzionismo al contesto culturale e temporale²⁴. Tra i diritti umani il Papa include anzitutto quello alla libertà religiosa, che «permette a uomini e donne di percorrere il loro cammino di fede e la loro ricerca di Dio in questo mondo». La libertà religiosa viene intesa così come il «primo dei diritti umani, perché esprime la realtà più fondamentale della persona»²⁵. Tale diritto si pone come «cartina di

²⁰ Giovanni Paolo II, *Discorso cerimonia di benvenuto*, La Habana, 21 gennaio 1998, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. XXI/1, LEV, Città del Vaticano 2000, pp. 158-161. La traduzione in italiano: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/1998/documents/hf_jp-ii_spe_21011998_lahavana-arrival.html.

²¹ Giovanni Paolo II, *Omelia*, La Habana, 25 gennaio 1998, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. XXI/1, LEV, Città del Vaticano 2000, pp. 206-211. La traduzione in italiano: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19980125_lahabana.html.

²² Jorge Mario Bergoglio, *Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pp. 30-31 (tr. it. *Uno sguardo su Cuba: l'inizio del dialogo. Giovanni Paolo II e Fidel Castro*, Francesco Mondadori, Milano, 2015, pp. 55-57).

²³ Giovanni Paolo II, *Discorso al corpo diplomatico*, 13 gennaio 1990, in *Enchiridion della pace*, vol. 2, *Paolo VI. Giovanni Paolo II*, EDB, Bologna 2005, p. 3547 (n. 6367).

²⁴ Benedetto XVI, *Discorso in occasione dell'incontro con i membri dell'Assemblea generale dell'ONU*; New York, 18 aprile 2008, «Acta Apostolicae Sedis», n. 100, 2008, pp. 331-338.

²⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2012.

tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri»²⁶, collocandosi nell'ambito del diritto-dovere di ciascuno di ricercare la verità, senza essere costretto ad agire contro la propria coscienza²⁷. In pari tempo, «la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario»²⁸. Ben si comprende perciò la valenza anche sociale della libertà religiosa, che non può pertanto essere limitata alla mera libertà di culto²⁹.

Infatti, «sarebbe riduttivo – aggiunge Benedetto XVI – ritenere che sia sufficientemente garantito il diritto di libertà religiosa, quando non si fa violenza o non si interviene sulle convinzioni personali o, quando ci si limita a rispettare la manifestazione della fede, che avviene nell'ambito del luogo di culto»³⁰. Dunque, un adeguato rispetto del diritto alla libertà religiosa implica l'impegno da parte di ogni autorità civile a «creare condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà»³¹.

Ecco perché, nel variegato contesto degli ultimi anni, l'azione diplomatica della Santa Sede si è specialmente impegnata nella difesa della libertà religiosa sia nell'ambito bilaterale sia in quello degli organismi internazionali, con particolare attenzione alla complessa realtà della Terra Santa e di tutto il Medio Oriente. Concretamente, ciò significa anzitutto l'impegno in favore dell'esercizio della libertà religiosa dei credenti. Infatti, «troppo spesso, per diversi motivi, tale diritto è ancora limitato o schernito»³² e «in non pochi Paesi i cristiani sono privati dei diritti fondamentali e messi ai margini della vita pubblica, [mentre] in altri subiscono attacchi violenti contro le loro chiese e le loro abitazioni. Talvolta, sono costretti ad abbandonare Paesi che essi hanno contribuito a edificare, a causa delle continue tensioni e di politiche che non di rado tendono a renderli spettatori secondari della vita nazionale»³³.

Al riguardo, ritengo utile citare il valore positivo dell'Accordo Globale, stipulato tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, il 26 giugno 2015, che prevede la necessaria tutela di tutte le minoranze religiose. D'altronde, anche laddove vige un tendenziale principio di rispetto e di tolleranza, occorre favorire il rispetto di tutte le convinzioni religiose e delle loro forme di esercizio, come pure dei simboli identitari che qualificano le religioni stesse. Parimenti, non si può dimenticare che la voce dei Pontefici si è levata anche contro quelle forme distorte di religione, come il settarismo ed il fondamentalismo, che sono altrettanto lesivi della libertà religiosa e che Papa Benedetto ha definito «manifestazioni contemporanee dell'oblio di Dio (...) [fondate su] una falsificazione della religione stessa»³⁴.

6. Più recentemente, Papa Francesco ha ricordato che la libertà religiosa «è un diritto fondamentale che plasma il modo in cui noi interagiamo socialmente e personalmente con i nostri vicini, le cui visioni religiose sono diverse dalla nostra».³⁵

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE*, 10 ottobre 2003.

²⁷ Cfr. *Dignitatis Humanae*, n. 3.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 10 gennaio 2011.

³⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso al Presidente della Repubblica Italiana*, 20 novembre 2006.

³¹ *Dignitatis Humanae*, n. 6.

³² BENEDETTO XVI, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2012.

³³ *Ibidem*.

³⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 7 gennaio 2013.

³⁵ Francesco, *Discorso all'Incontro per la libertà religiosa con la comunità ispanica e altri immigrati*, Philadelphia, 26 settembre 2015.

Si comprende così la grande considerazione in cui la Santa Sede tiene la libertà religiosa e i suoi sforzi continui, affinché gli Stati e le Organizzazioni internazionali possano tenerla in debito conto come parametro essenziale di valutazione del livello di libertà della società e come criterio di verifica per lo stato di salute della democrazia. Pertanto, ogni forma di restrizione della libertà religiosa mina l'armonia della convivenza sociale, facilitando la strada del fondamentalismo religioso e della radicalizzazione.

Nell'ultimo periodo, su scala mondiale, senza eccezione per il continente europeo, si è testimoni di come il rispetto per la libertà religiosa viene sovente compromesso, con un preoccupante peggioramento delle condizioni di tale libertà fondamentale, che in diversi casi ha raggiunto il grado di una persecuzione aperta, in cui sempre più spesso i cristiani sono le prime vittime, benché non le sole. Fattori determinanti di queste situazioni allarmanti sono certamente riconducibili al permanere di Stati autoritari e non democratici. A ciò si aggiunga la constatazione che anche in molti Paesi di antica tradizione democratica la dimensione religiosa tende ad essere vista con un certo sospetto, sia a causa delle problematiche inerenti al contesto multiculturale sia per l'affermarsi ideologico di una visione secolarista, secondo cui le religioni rappresenterebbero una forma di "sotto-cultura", portatrici di un passato da superare.

In questo nostro tempo, mi pare sia pertinente ricordare che, come abbiamo poco fa sottolineato, è un merito storico e sofferto del Cristianesimo avere contribuito a creare, nella separazione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio, la possibilità di sviluppo di uno Stato laico, inteso non come uno Stato totalmente avulso dalla religione, o peggio ancora come uno Stato agnostico, ma come uno Stato che, consapevole del valore del riferimento religioso per i suoi cittadini, garantisce a ciascuno il diritto di vivere secondo la propria coscienza la dimensione religiosa. Ciò deve avvenire sul piano individuale e su quello comunitario, pur avendo uguale rispetto per quanti non si riconoscono in alcun riferimento trascendente.

Infatti, come ha rilevato il Santo Padre Francesco, accogliendo in Vaticano i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, in occasione del 60mo Anniversario dei trattati di Roma: «Nel nostro mondo multiculturale tali valori continueranno a trovare piena cittadinanza se sapranno mantenere il loro nesso vitale con la radice che li ha generati. Nella fecondità di tale nesso sta la possibilità di edificare società autenticamente laiche, scevre da contrapposizioni ideologiche, nelle quali trovano ugualmente posto l'oriundo e l'autoctono, il credente e il non credente»³⁶.

Purtroppo, anche in Europa, si nota una crescita inquietante di forme di intolleranza e di episodi di discriminazione nei confronti dei cristiani. A titolo informativo, solo nel biennio 2014-2015, l'Osservatorio per l'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa ha ricevuto circa 1.700 segnalazioni di casi di intolleranza e di discriminazione contro i cristiani nel vecchio continente³⁷. Si tratta di un fenomeno che sta attirando un'attenzione crescente anche in ambito internazionale.

In proposito, desidero rilevare che, già nel gennaio 2015, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una Risoluzione, dal titolo "Combattere l'intolleranza e la discriminazione in Europa, in particolare verso i Cristiani", nella quale, tra le altre cose, si invitano gli Stati membri a prendere adeguate misure per assicurare che ad ogni persona in Europa sia accordata la protezione effettiva della libertà di religione.³⁸

Nell'attuale contesto, appare perciò intrinsecamente contraddittorio chiedere la libertà per tutti e, in nome di quella stessa libertà, negarla ad alcuni gruppi, specialmente a quelli religiosi. Deve, dunque, essere un dovere delle istituzioni contrastare ogni forma di

³⁶ FRANCESCO, Discorso ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, Vaticano, Sala Regia, 24 marzo 2017. Cfr. [http://www.vatican.va/\(2017\)](http://www.vatican.va/(2017))

³⁷ Cfr. [http://www.intoleranceagainsthchristians.eu/\(2015\)](http://www.intoleranceagainsthchristians.eu/(2015))

³⁸ Cfr. Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 2036 (2015), 20 gennaio 2015.

discriminazione basata sull'orientamento religioso e, in prospettiva positiva, promuovere e proteggere la libertà religiosa allo stesso modo e con tutti gli strumenti impiegati per la difesa di ogni altro diritto fondamentale.

Il 25 novembre 2014, Papa Francesco rivolgendosi all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, affermava che: «religione e società, sono chiamate a illuminarsi reciprocamente, sostenendosi a vicenda e, se necessario, purificandosi scambievolmente dagli estremismi ideologici in cui possono cadere. L'intera società europea non può che trarre giovamento da un nesso ravvivato tra i due ambiti, sia per far fronte a un fondamentalismo religioso che è soprattutto nemico di Dio, sia per ovviare a una ragione “ridotta”, che non rende onore all'uomo»³⁹.

La Santa Sede, dal canto suo, sostiene l'opportunità di un dialogo diretto e istituzionalizzato tra Autorità civili e confessioni religiose. Ciò vale a livello degli Stati, ma anche per i poteri locali e per le Organizzazioni internazionali. Un tale dialogo è particolarmente importante per una società multipolare. Infatti, se le religioni non sono parte della soluzione, diventano facilmente parte del problema.

7. In conclusione, a più di quarant'anni dall'adozione dell'Atto finale di Helsinki nel 1975, appare nuovamente urgente domandarsi a quale punto ci troviamo oggi nel lungo cammino verso la piena libertà religiosa.

Il mondo sta attraversando un momento di grave crisi internazionale, come non si era più visto dalla fine del secondo conflitto mondiale. Sfide epocali si affacciano all'orizzonte della nostra società, mentre i valori portanti dell'umanesimo cristiano sembrano affievoliti nella coscienza di molti.

Il rischio più grave che corriamo di fronte a fenomeni di tale portata è quello di chiuderci in noi stessi, di cedere a quella “globalizzazione dell'indifferenza” tante volte denunciata da Papa Francesco. Per questo, desidero ringraziare i promotori di questo Convegno Internazionale, che offre l'opportunità di fare il punto della situazione sulla libertà religiosa, sulla sua percezione come diritto fondamentale, sulla sua attuazione nella società contemporanea, trasmettendo alle nuove generazioni un deposito fondamentale per edificare un futuro di pace e di integrazione tra i popoli e le culture. Vi ringrazio per l'attenzione.

³⁹ FRANCESCO, *Discorso al Consiglio d'Europa*, 25 novembre 2014.